

L' ORIGINE DOGANALE DEI PRODOTTI ALIMENTARI

a cura di
Massimiliano Mercurio
ECOF e Doganalista AEO

Cuneo, 19 giugno 2019

AVVERTENZA

Il presente documento ha il mero fine di illustrare alcuni aspetti particolari delle normative dell'Unione europea e italiana ad oggi in vigore e non rappresenta un parere legale né professionale su eventuali casi specifici attinenti ai temi trattati. Ogni riproduzione è vietata senza il consenso scritto dell'autore.

Rules of origin

Determining where a product comes from is no longer easy when raw materials and parts criss-cross the globe to be used as inputs in scattered manufacturing plants. Rules of origin are therefore needed to attribute one country of origin to each product. They are the criteria used to define where a product was made and are important for implementing other trade policy measures, including trade preferences, quotas, anti-dumping measures and countervailing duties.

https://www.wto.org/english/tratop_e/roi_e/roi_e.htm

QUADRO GIURIDICO UE

- ✓ **REGOLAMENTO (UE) N. 952/2013** DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione) – **CDU**
- ✓ **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2446** DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione – **RD**
- ✓ **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2447** DELLA COMMISSIONE del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione – **RE**
- ✓ **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/341** DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione - **RDT**

L' ORIGINE

L' origine indica il Paese nel quale le merci:

- sono state interamente prodotte
(**origine semplice**)
oppure
- hanno subito l' ultima sostanziale trasformazione industriale (**origine composta**)

L'origine, è dunque un **CONCETTO GEOGRAFICO**, che
non va confuso con il concetto di **PRODUTTORE**

L' ORIGINE

Dal punto di vista doganale esistono due differenti tipi di origine:

- Origine **non preferenziale**
- Origine **preferenziale**

ORIGINE NON PREFERENZIALE

L' ORIGINE NON PREFERENZIALE – art. 60 CDU

È chiamata anche origine comune o commerciale che non dà diritto a trattamenti preferenziali.

Si basa su regole emanate dall'U.E. in via autonoma ma in linea con gli Accordi internazionali (WTO). Rileva ai fini statistici e per l'applicazione di misure tariffarie nell'ambito degli scambi con Paesi non legati all'Unione da accordi tariffari.

L'origine viene attestata da un Certificato di origine rilasciato dalle Camere di Commercio, su richiesta dell'esportatore.

Origine non preferenziale delle merci
art. 31 Reg. UE 2015/2446

I prodotti seguenti sono considerati **interamente ottenuti** in un unico paese o territorio:

- a) i prodotti minerali estratti in tale paese o territorio;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
- d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;
- e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare fuori delle acque territoriali di un paese da navi registrate nel paese o territorio interessato e battenti bandiera di tale paese o territorio;

Origine non preferenziale delle merci
art. 31 Reg. UE 2015/2446

I prodotti seguenti sono considerati **interamente ottenuti** in un unico paese o territorio (... segue ...):

g) le merci ottenute o prodotte a bordo di navi officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese o territorio, sempreché tali navi-officina siano immatricolate in detto paese e ne battano la bandiera;

h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese o territorio eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;

i) i cascami e gli avanzi risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possano servire unicamente al recupero di materie prime;

j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a i).

L' ORIGINE NON PREFERENZIALE

art. 60, c. 2 Reg. UE n. 952/2013 CDU

Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito

- ✓ l'ultima **trasformazione o lavorazione sostanziale**
- ✓ economicamente giustificata,
- ✓ effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo,
- ✓ che si sia conclusa con la fabbricazione di un **prodotto nuovo** o abbia rappresentato una **fase importante** del processo di fabbricazione.

L' ORIGINE NON PREFERENZIALE

L' origine può essere comprovata con un
Certificato di origine.

Nei casi dubbi, nonostante la presenza del C.O., l' autorità doganale può richiedere **qualsiasi prova** complementare per accertare che l' origine indicata sul Certificato risponda alle regole stabilite dalla normativa unionale.

N.B. La nuova normativa doganale dell'Unione Europea NON prevede più il formulario di C.O., ex Allegato 12 DAC, ma solo un modello per beni in importazione all'Allegato 22-14.

L' ORIGINE NON PREFERENZIALE

art. 61 c. 3 Reg. UE n. 952/2013 CDU

Qualora le esigenze del commercio lo richiedano, un documento che prova l'origine può essere rilasciato nell'Unione conformemente alle norme di origine in vigore nel paese o nel territorio di destinazione o ad altri metodi di individuazione del paese in cui le merci sono state interamente ottenute o in cui hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale.

L' ORIGINE NON PREFERENZIALE

La regola stabilita dall'art. 60 CDU viene parzialmente dettagliata nell'Allegato 22-01 del RD 2015/2446:

ALLEGATO 22-01

Note introduttive ed elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione che conferiscono un'origine non preferenziale

L' ORIGINE NON PREFERENZIALE

Nota n. 70339 del 16 luglio 2018 ADM

OGGETTO: Origine non preferenziale. Art. 59-60 del Reg. (UE) n.952/2013, artt. 31/36 del Reg. Delegato (UE) n.2446/2015. Linee guida.

ATTRIBUZIONE DELL'ORIGINE NON PREFERENZIALE

1) Merci ricomprese nell'allegato 22-01 RD.

Si considera che esse abbiano subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale nel paese o territorio in cui le regole contenute nel citato allegato sono soddisfatte o che è identificato dalle stesse.

Le regole dell'allegato 22-01 si distinguono in primarie e residuali. Per alcuni capitoli sono previste anche apposite note con le quali vengono precisati taluni criteri o condizioni.

L' ORIGINE NON PREFERENZIALE

Nota n. 70339 del 16 luglio 2018 ADM

1) Merci non ricomprese nell'allegato 22-01 RD

Come già precisato, la nuova normativa unionale ha introdotto un sistema più completo di norme introduttive e di regole di lista per l'origine non preferenziale rispetto a quanto previsto dalle previgenti disposizioni. Purtuttavia, un considerevole numero di prodotti e relative voci tariffarie risultano ancora non inclusi e non ricompresi nell'allegato 22-01 e, pertanto, non codificati con regole primarie (o residuali).

In questi casi soccorre lo strumento interpretativo rappresentato dalla posizione comune elaborata dalla UE in sede di negoziati OMC.

L' ORIGINE NON PREFERENZIALE

Nota n. 70339 del 16 luglio 2018 ADM

1) Merci non ricomprese nell'allegato 22-01 RD

Le **regole di lista** per prodotto ivi contenute, pur se di natura non vincolante, fungono pertanto da ausilio per la determinazione dell'origine non preferenziale.

Per i prodotti non codificati nell'allegato 22-01 al RD, quindi, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di carattere generale dettate dall'art. 60 CDU, è possibile avvalersi delle regole di lista consultabili sul sito della Commissione europea oppure, laddove si verificano le condizioni di cui al par. 3 dell'art. 33 RD, del criterio residuale che determina l'origine non preferenziale in relazione al “... *paese o territorio in cui è originaria la maggior parte dei materiali, determinata sulla base del valore degli stessi*”.

L' ORIGINE NON PREFERENZIALE

art. 47 RD

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti (Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, ... le seguenti operazioni:
 - a) le operazioni di conservazione effettuate affinché i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
 - b) la scomposizione e la composizione di confezioni;
 - c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
 - d) la stiratura e pressatura di tessili;
 - e) le operazioni di pittura e lucidatura;
 - f) la sgusciatura e molitura parziale o totale del riso; la lucidatura e brillatura dei cereali e del riso;

L' ORIGINE NON PREFERENZIALE

art. 47 RD

- g) le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato;
- h) la sbucciatura, la snocciolatura e la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
- i) l'affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;
- j) la vagliatura, la cernita, la classificazione, la calibrazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
- k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o legno e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
- l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;

L' ORIGINE NON PREFERENZIALE

art. 47 RD

- m) la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi sostanza;
 - n) la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, disidratazione o denaturazione dei prodotti;
 - o) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
 - p) la macellazione degli animali;
 - q) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a p).
2. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni sono considerate semplici quando per la loro esecuzione non sono richieste né abilità speciali, né macchine, apparecchiature o attrezzature appositamente prodotte o installate.
3. Nel determinare se la lavorazione o la trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1 si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite in un paese beneficiario su quel prodotto.

ELEMENTI NEUTRI

Art. 36 RD

1. Al fine di determinare se le merci sono originarie di un paese o territorio, l'origine dei seguenti elementi non è presa in considerazione:
 - a) energia e combustibile;
 - b) impianti e attrezzature;
 - c) macchine e utensili;
 - d) materiali che non entrano e che non sono destinati a entrare nella composizione finale del prodotto.

2. Se, in base alla regola generale 5 per l'interpretazione della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), gli imballaggi sono considerati parte del prodotto ai fini della classificazione, non sono presi in considerazione per la determinazione dell'origine, tranne nel caso in cui la norma di cui all'allegato 22-01 per le merci in questione sia basata su una percentuale del valore aggiunto.

CAPITOLI RICOMPRESI NELL'ALL. 22-01 DEL SETTORE ALIMENTARE

- ✓ CAPITOLO 2: CARNI
- ✓ CAPITOLO 4: LATTE E DERIVATI, UOVA, ALTRI PRODOTTI ANIMALI
- ✓ CAPITOLO 9: CAFFE', TE', MATE E SPEZIE
- ✓ CAPITOLO 14: ALTRI PRODOTTI VEGETALI
- ✓ CAPITOLO 17: ZUCCHERI
- ✓ CAPITOLO 20: PREPARAZIONI VEGETALI
- ✓ CAPITOLO 22: BEVANDE

LIST RULES

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/nonpreferential-origin/table-list-rules-applicable-products-following-classification-cn_en

[Legal notice](#) | [Cookies](#) | [Contact](#) | [Search](#)

English (en) ▼



TAXATION AND CUSTOMS UNION

[European Commission](#) > [Taxation and Customs Union](#) >

[HOME](#)

[INDIVIDUALS](#)

[BUSINESS](#)

[ONLINE SERVICES](#)

[ABOUT](#)



Table of list rules applicable to products (following the classification in the CN)

This page will be updated following entry into application of the Union Customs Code as soon as possible

Section I : Live animals; animal products :

- [Chapters 1 to 5](#) { ... }

Section II : Vegetable products :

- [Chapters 6 to 14](#) { ... }

Section III : Animal or vegetable fats and oils and their cleavage products; prepared edible fats; animal or vegetable waxes :

- [Chapter 15](#) { ... }

Section IV : Prepared foodstuffs; beverages, spirits and vinegar; tobacco and manufactured tobacco substitutes :

- [Chapters 16 to 24](#) { ... }

Section V : Mineral products :

INDICAZIONI DI ORIGINE

ART. 4 comma 49 L. finanziaria 2004

come modificato con D.L.35/2005 e L.99/2009:

L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale.

Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, *anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera* dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana.

INDICAZIONI DI ORIGINE

ART. 4 comma 49 L. finanziaria 2004 (Inserito dalla L.135/2009)

Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.

ORIGINE PREFERENZIALE



L' ORIGINE PREFERENZIALE

Per "origine preferenziale" s'intende l' origine delle merci basata su particolari criteri ai fini dell'applicazione di un trattamento daziario agevolato all'atto dell'importazione dei beni nel Paese di destinazione.

Le regole da rispettare, per usufruire del trattamento preferenziale, variano in funzione:

- dei singoli accordi siglati dall'U.E. con Paesi o gruppi di Paesi contraenti;
- di misure tariffarie adottate unilateralmente dalla comunità a favore dei P.V.S. (S.P.G. - Sistema delle Preferenze Generalizzate);
- della classificazione doganale delle merci (V.D.).

Dette regole possono essere diverse da quelle previste dall'art. 60 del Reg. UE n. 952/2013 (CDU) che disciplinano l' origine non preferenziale delle merci.

L' ORIGINE PREFERENZIALE

L' art. 63 CDU specifica che le regole relative all'origine preferenziale determinano le condizioni di acquisizione dell'origine

che le merci devono soddisfare per beneficiare:

- delle misure tariffarie preferenziali contenute negli accordi che la Comunità ha stipulato con Paesi o gruppi di Paesi
- delle misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione a favore di taluni o gruppi di Paesi (S.P.G.)

L' ORIGINE PREFERENZIALE

Il trattamento preferenziale (esenzione o riduzione dei dazi) accordato alle merci può essere:

- **Unilaterale:** stabilito dalla Comunità in via autonoma a prescindere dal principio di reciprocità di trattamento nei confronti dei Paesi in via di sviluppo (sistema S.P.G.)
- **Bilaterale:** quando scaturisce da accordi tra l'Unione e singoli Paesi o gruppi di Paesi. Si basa sul principio di reciprocità.

ORIGINE PREFERENZIALE

L'origine preferenziale può essere certificata:

➤ **dall'autorità doganale** del paese esportatore con il rilascio di:

Certificati di origine preferenziale:

▪ **EUR.1 o Eur MED**

▪ **Form A (S.P.G. nei confronti dei Paesi in via di sviluppo)**

Certificato di libera pratica

▪ **ATR (solo per la Turchia)**

➤ **dall'esportatore** con:

▪ **Eur 2**

▪ **Dichiarazione su fattura**

▪ **Dichiarazione su fattura Eur Med**

ORIGINE PREFERENZIALE

REGOLA DEL TRASPORTO DIRETTO

I beni devono viaggiare direttamente da un Paese partner all'altro, coperti da un unico titolo di trasporto.

In caso di trasbordi, questi devono avvenire sotto vigilanza doganale o di altra autorità e risultare da apposita annotazione sul titolo di trasporto.

ORIGINE PREFERENZIALE EUR.1 / EUR-MED

Il Certificato di circolazione viene rilasciato su richiesta scritta dell'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, del suo rappresentante autorizzato. Alla domanda di rilascio deve essere allegato ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che i prodotti da esportare possono dar luogo al rilascio di un Certificato di circolazione delle merci EUR.1 o Eur-Med.

ORIGINE PREFERENZIALE

Dichiarazione su fattura (All. 22-13 RE)

L'origine preferenziale può essere Certificata, in luogo del Certificato di circolazione, anche con una **dichiarazione sulla fattura**, alle seguenti condizioni:

- **fino a € 6.000** per spedizione
- **senza limiti di valori** per gli esportatori autorizzati

ORIGINE PREFERENZIALE

Dichiarazione su fattura

L' esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n... ..) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale

Luogo e data.....

(firma dell' esportatore)

ORIGINE PREFERENZIALE

Dichiarazione su fattura Eur - MED

L' esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n.) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale

cumulation applied with

no cumulation applied

Luogo e data

(firma dell' esportatore)

ESPORTATORE AUTORIZZATO

Art. 67 RE

Se l'Unione ha un regime preferenziale con un paese terzo in base al quale una prova dell'origine deve assumere la forma di una dichiarazione su fattura o di una dichiarazione di origine compilata da un esportatore autorizzato, gli esportatori e i rispeditori stabiliti nel territorio doganale dell'Unione possono chiedere un'**autorizzazione di esportatore autorizzato** ai fini della compilazione e sostituzione di tali dichiarazioni.

Dichiarazione del fornitore

per prodotti aventi carattere originario nell' ambito di un regime preferenziale

Allegato 22-15 RE

Il sottoscritto dichiara che le merci elencate nel presente documento(1) sono originarie di(2) e rispettano le norme di origine che disciplinano gli cambi preferenziali con(3).

Dichiara:

- Cumulo applicato con...
- Cumulo non applicato

Si impegna a presentare alle autorità doganali tutta la documentazione giustificativa.

.....(4)
.....(5)
.....(6)

(1) Se le merci interessate sono solo alcune di quelle elencate nel documento, esse devono essere chiaramente indicate e contrassegnate e tale precisazione deve essere inserita nella dichiarazione nel modo seguente:

(2) “ ... elencate nel presente documento e contrassegnate sono originarie di ”

(3) L'Unione europea, il paese o gruppo di paesi o il territorio di cui sono originarie le merce

(4) Paese, gruppo di paesi o territorio interessati

(5) Luogo e data

(6) Nome e funzione della società

(7) Firma

Dichiarazione del fornitore a lungo termine

per prodotti aventi carattere originario nell' ambito di un regime preferenziale

Allegato 22-16 RE

Il sottoscritto dichiara che le merci di seguito descritte:

..... (1)

..... (2)

che sono regolarmente fornite a(3) sono originarie di(4) e rispettano le norme in materia d' origine che disciplinano gli scambi preferenziali con(5) .

Dichiara:

- Cumulo applicato con...
- Cumulo non applicato

La presente dichiarazione vale per tutti gli invii di detti prodotti dal al (6).

Si impegna ad informare immediatamente della perdita di validità della presente dichiarazione.

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la documentazione giustificativa.

.....(7)

.....(8)

.....(9)

(1) Descrizione

(2) Designazione commerciale corrispondente a quanto indicato nelle fatture (es. numero del modello)

(3) Nome della società rifornita

(4) L'Unione europea, lo stato membro o un paese partner

(5) Indicare il paese o i Paesi partner interessati

(6) Inserire le date. Il periodo non dovrebbe superare i 12 mesi

(7) Luogo e data

(8) Nome e funzione, ragione sociale e indirizzo della società

(9) Firma

Dichiarazione del fornitore

per prodotti che non hanno carattere originario nell' ambito di un regime preferenziale

Allegato 22-17 RE

Il sottoscritto, fornitore delle merci descritte nel documento allegato, dichiara che:

- 1) Per la fabbricazione di queste merci sono stati utilizzati nella Comunità i seguenti materiali che non hanno il carattere originario nell' ambito di un regime preferenziale:

Descrizione delle merci fornite (1)	Descrizione dei materiali non originari utilizzati	Codice S.A. dei materiali non originari utilizzati (2)	Valore dei materiali non originari utilizzati (3)
			Totale:

- 2) Tutti gli altri materiali utilizzati nella Comunità per fabbricare queste merci sono originari di(4) e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con (5), e dichiara: (6)

- Cumulo applicato con (norme del paese / dei Paesi)
 Cumulo non applicato

Si impegna a presentare alle autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa:

..... Luogo e data

..... Nome e funzione, ragione sociale e indirizzo delle società(8)

..... Firma

Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti che non hanno carattere originario nell' ambito di un regime preferenziale

Allegato 22-18 RD

Il sottoscritto, fornitore delle merci descritte nel presente documento, che sono regolarmente inviate a(1), dichiara che:

- 1) Per la fabbricazione di queste merci sono stati utilizzati nella Comunità i seguenti materiali che non hanno il carattere originario nell' ambito di un regime preferenziale:

Descrizione delle merci fornite (2)	Descrizione dei materiali non originari utilizzati	Codice S.A. dei materiali non originari utilizzati (3)	Valore dei materiali non originari utilizzati (4)
			Totale:

- 2) Tutti gli altri materiali utilizzati nella Comunità per fabbricare queste merci sono originari di(5) e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con (6), e dichiara: (7)

- Cumulo applicato con (norme del paese / dei Paesi)
 Cumulo non applicato

La presente dichiarazione vale per tutti i successivi invii di detti prodotti dal al (8).

Si impegna a informare immediatamente della perdita di validità della presente dichiarazione.

Si impegna a presentare alle autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa:

..... Luogo e data

..... Nome e funzione, ragione sociale e indirizzo della società

..... Firma

ORIGINE PREFERENZIALE TURCHIA

Gli accordi commerciali tra l' U.E. e la Turchia avvengono secondo due regimi preferenziali basati su due diversi concetti:

- **Libera pratica** per i prodotti agricoli trasformati ed altri prodotti industriali, nell'ambito dell'Unione doganale.
Il Certificato che prova lo status di libera pratica è il Certificato **ATR (non attesta l' origine delle merci)**
- **Libera circolazione** per i prodotti agricoli e per gli ex CeCA.
L' origine preferenziale viene attestata mediante:
 - **Il Certificato EUR.1**
 - **La dichiarazione su fattura**

IVO

INFORMAZIONE VINCOLANTE DI ORIGINE

Art. 22 CDU:

3. Le autorità doganali competenti adottano una decisione di cui al paragrafo 1 e notificano al richiedente al più presto e, comunque, entro 120 giorni dalla data di accettazione della richiesta, salvo che sia altrimenti disposto.

Se si trovano nell'impossibilità di rispettare il termine per l'adozione di una decisione, prima che esso scada le autorità doganali ne informano il richiedente, indicando i motivi di tale impossibilità e l'ulteriore periodo di tempo che ritengono necessario per decidere. Salvo che sia altrimenti disposto, tale ulteriore periodo di tempo non supera i 30 giorni.

IVO

INFORMAZIONE VINCOLANTE DI ORIGINE

Art. 33 CDU:

1. Le autorità doganali adottano, su richiesta, decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti ("decisioni ITV") o decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine ("decisioni IVO").

...

3. Le decisioni ITV e IVO sono valide per un periodo di tre anni a decorrere dalla data dalla quale le stesse hanno efficacia.

IVO

INFORMAZIONE VINCOLANTE DI ORIGINE

Art. 16 RE:

3. Una domanda di decisione relativa a un'informazione vincolante in materia di origine (IVO) può riguardare un solo tipo di merci e di circostanze ai fini della determinazione dell'origine.

IVO

INFORMAZIONE VINCOLANTE DI ORIGINE

FORMULARIO DI DOMANDA

Casella 8

Paese d'origine e quadro giuridico

(non preferenziale/preferenziale; riferimento all'accordo, convenzione, decisione, regolamento; altro)

RICHIESTA C.O. E CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE

Sia le richieste di Certificati di origine alle locali Camere di Commercio, sia quelle indirizzate agli Uffici delle Dogane per l'esportazione devono essere redatte nella formula della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: Art. 47 DPR 445/2000: «... ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali previste in caso di false dichiarazioni ai sensi degli artt. 75 e 76 dello stesso DPR ...»

Art. 76 comma 3 DPR 445/2000:

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a Pubblico ufficiale.

Art. 483 c.p.

Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

L' ORIGINE DELLE MERCI

a cura di

Massimiliano Mercurio

ECOF e Doganalista AEO

Cuneo, 19 giugno 2019

Grazie per l' attenzione.